




del 14 marzo 2020

Giustizia, sanità, benessere, viaggi, concerti e manifestazioni varie: ecco le nuove misure per l'emergenza sanitaria



Il Governo ha varato un nuovo decreto d'urgenza per contrastare l'epidemia di coronavirus. Una disposizione che sostanzialmente riguarda settori per i quali non erano stati ancora adottati provvedimenti.

Il Decreto, contiene norme in materia di sostegno alle famiglie come la sospensione dei termini per versamenti e altri adempimenti per i soggetti che hanno la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta "zona rossa nonché misure di sostegno ai lavoratori dipendenti e autonomi e di potenziamento degli ammortizzatori sociali nella "zona rossa". Vi sono poi importanti disposizioni in materia di

amministrazione della giustizia, indicazioni igienico-sanitarie e misure in materia di turismo e spettacoli.

Per quanto riguarda **l'amministrazione giudiziaria**, le udienze dei processi sono sospese fino al 31 maggio 2020. Le udienze penali per i reati più gravi proseguiranno, invece, regolarmente compatibilmente con le misure che saranno adottate dagli uffici giudiziari per tutelare la salute pubblica nelle aule dei tribunali. Sono previste, inoltre, specifiche norme per i procedimenti dinanzi alla Corte dei Conti e per quelli dinanzi alle Commissioni Tributarie. In considerazione della necessità di riorganizzare le attività, il decreto prevede, dalla data di entrata in vigore, l'applicazione per 15 giorni del regime di sospensione feriale. Alcuni procedimenti potranno essere svolti anche in videoconferenza.

Per quanto riguarda le **novità in campo sanitario**, E' prevista l'assunzione immediata per sei mesi, senza concorso, di 20.000 medici e personale sanitario da destinare alle zone più critiche. Fra questi anche medici all'ultimo anno di specializzazione universitaria. Anche i medici in pensione potranno essere richiamati in servizio per fronteggiare l'emergenza sanitaria che ha coinvolto circa 200 medici in corsia. Prevista anche la deroga all'orario massimo di lavoro per i professionisti in campo sanitario (medici, infermieri, personale ausiliario, ecc.) e il ricorso all'uso massiccio dei turni straordinari.

Anche la sanità privata è chiamata a dare il proprio contributo qualora necessario. Secondo le disposizioni del decreto legge, le Regioni sono autorizzate ad acquistare "ulteriori prestazioni" dalle strutture private che saranno anche "tenute a disposizione il personale sanitario in servizio nonché i locali e le apparecchiature per le Regioni di Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto" quando manchi il personale perché "ricoverato" o in quarantena per il contagio da Covid-19. Anche i locali e i posti letto dovranno essere resi disponibili alle Regioni che ne faranno richiesta per le zone maggiormente colpite dall'epidemia e in stato di sovraccarico.

Fra le varie misure predisposte dal decreto, anche la centralizzazione dell'acquisto di materiale sanitario e, in particolare, mascherine e respiratori per i reparti di rianimazione degli ospedali. Sarà la Consip a occuparsi degli approvvigionamenti per le Regioni. Saranno acquistati anche 5.000 impianti di respirazione per le terapie intensive e sub intensive per i quali sono già stati stanziati 185 milioni di euro. Per le mascherine sono, invece, stati stanziati 50 milioni di euro.

Fra le misure più drastiche per le zone più colpite dal coronavirus, anche la possibilità di requisire temporaneamente alberghi per predisporre la quarantena di persone contagiate qualora i posti negli ospedali non siano sufficienti e per isolare ulteriormente la diffusione del virus in aree ad alta densità demografica quando il periodo di isolamento non può essere trascorso a casa. Non solo, le Regioni potranno "attivare anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private".

Voli cancellati, pacchetti viaggio prenotati ma di cui non si può usufruire a causa delle restrizioni attuate dai vari Paesi, partite di calcio non giocate, concerti annullati dagli organizzatori e l'abbonamento della palestra in cui non si è potuto andare perché chiusa. Per queste e altre cose a cui molti cittadini hanno dovuto rinunciare in questi giorni di emergenza coronavirus il governo ha previsto che si possa chiedere il rimborso e ha stilato una serie di linee guida contenute nel decreto legge n. 9 del 2 marzo e nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020.

Possono richiedere il rimborso del costo sostenuto:

- 1) coloro che sono stati posti in quarantena o, comunque, risultino residenti o domiciliati nei Comuni che rientrano nella "zona rossa", o comunque soggetta a limitazioni
- 2) coloro, sia privati che aziende, che hanno programmato qualsiasi tipologia di viaggio o trasferta, con partenza o arrivo nelle aree soggette a limitazioni
- 3) coloro che, avendo prenotato viaggi o trasferte per partecipare a concorsi, eventi o manifestazioni di qualsiasi natura, hanno verificato l'annullamento con provvedimento assunto dalle autorità competenti
- 4) coloro che, avendo acquistato in Italia titolo di viaggio per destinazioni all'estero, abbiano accertato che l'ingresso in queste aree sia stato vietato con provvedimento assunto dalle autorità locali a causa dell'epidemia.

Per chi si trovasse in una situazione che non rientra in nessuno dei casi sopra elencati, come ad esempio per chi si deve recare in una località a ridosso della zona rossa, secondo l'Unione nazionale consumatori valgono le regole di sempre, quindi il Codice civile, il Codice del turismo e il Regolamento della Corte Europea n. 261/2004 in materia di voli.

Per fare richiesta di rimborso bisogna inoltrare una comunicazione all'agenzia di viaggi o alla compagnia aerea, in cui richiede il rimborso del costo sostenuto, allegando copia del titolo di viaggio e, qualora si tratti di un evento annullato, documenti che ne certifichino la prevista partecipazione. Questa comunicazione deve essere presentata entro 30 giorni: dalla cessazione del divieto imposto (quarantena, limitazione); dall'annullamento, sospensione o rinvio dell'evento programmato; dalla data prevista per la partenza verso un Paese in cui è stato imposto un divieto di ingresso. Entro i successivi 15 giorni dall'effettiva ricezione della richiesta, il destinatario della domanda deve provvedere al rimborso della somma erogata, oppure all'emissione di un voucher di pari importo, che dovrà essere utilizzato entro un anno dall'emissione.

Chi ha organizzato una **vacanza o viaggio** ma si trova a fare i conti con le limitazioni e i divieti imposti per contenere i contagi, ha due opzioni di rimborso a disposizione a seconda del caso specifico in cui rientra. Così, chi deve andare nelle immediate vicinanze di una zona rossa ha diritto, prima dell'inizio del pacchetto, di cancellarlo e chiedere il rimborso integrale dei pagamenti eventualmente già effettuati, entro quattordici giorni dalla comunicazione del recesso. Per chi invece doveva o deve andare nella zona rossa, i nuovi decreti prevedono che, in deroga al Codice del turismo, il tour operator, invece di rimborsare il cliente, possa offrire un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o emettere un voucher di importo pari al rimborso spettante da utilizzare entro un anno. Quindi per esempio se uno deve andare a Codogno, nella zona rossa, ha meno diritti di chi deve andare a Lodi, ossia nelle vicinanze della zona rossa: il primo infatti, ottiene un voucher o la modifica delle date del viaggio, il secondo invece può avere il rimborso integrale dei soldi spesi.

Se invece si deve andare in un luogo che non è nella zona rossa o nelle sue immediate vicinanze, ma il tour operator, prima della partenza, è stato costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali del pacchetto acquistato, allora il viaggiatore può accettare la modifica proposta oppure annullare il viaggio senza corrispondere le spese di recesso. Se le modifiche imposte al contratto comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo, oppure può accettare un pacchetto sostitutivo, o, infine, recedere senza spese. Insomma, se si aveva un pacchetto per visitare una città, ma i musei sono tutti chiusi, si può andare lo stesso, ma si ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo. Oppure si può optare per il recesso e l'organizzatore deve rimborsare entro quattordici giorni.

Come per i pacchetti turistici, anche per i **biglietti aerei** è prevista una differenza fra chi ha il volo cancellato perché doveva andare in Stati esteri dove è impedito o vietato l'ingresso di cittadini italiani, e chi invece si è visto annullare il volo dalla compagnia aerea a causa di tagli o modifiche alle rotte effettuate. Nel primo caso, il vettore ha quindici giorni dalla richiesta del consumatore per rimborsare ovvero emettere un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione. La scelta è della compagnia aerea. In caso di cancellazione del volo per decisione autonoma della compagnia, invece, il passeggero ha diritto ai rimborsi o alla possibilità di riprogrammare il volo in un'altra data a sua scelta, a seconda della disponibilità di posti, allo stesso prezzo già pagato. Il rimborso, però, deve avvenire entro 7 giorni (e non 15 come previsto dai nuovi decreti) ed è il passeggero a scegliere tra rimborso o la riprogrammazione del volo, ossia l'imbarco su di un volo alternativo per la destinazione finale.

Trenitalia dà la possibilità di chiedere e ottenere il rimborso integrale per rinuncia al viaggio anche per biglietti acquistati dopo il 23 febbraio 2020, indipendentemente dalla tariffa, presentando la richiesta entro i termini sopra citati e giustificando il mancato viaggio con uno dei quattro motivi previsti dai nuovi decreti del governo. Per i treni a media e lunga percorrenza, il rimborso integrale è in bonus utilizzabile entro un anno. La richiesta può essere effettuata compilando l'apposito web form disponibile su trenitalia.com o presso qualsiasi biglietteria. Per i treni regionali, il rimborso integrale è in denaro. La richiesta può essere effettuata compilando l'apposito modulo on line o presso le biglietterie. Queste misure si aggiungono a quelle già adottate, in via autonoma e per sensibilità sociale, da Trenitalia che ha garantito alla propria clientela il rimborso integrale, richiesto entro il primo marzo 2020, di qualsiasi tipologia di biglietti, anche di quelli di solito non rimborsabili, con qualsiasi data di viaggio e con qualunque destinazione.

Il decreto firmato dal governo il 4 marzo scorso ha sospeso fino al 3 aprile tutte le gite, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche organizzate dalle scuole, sia sul territorio nazionale sia all'estero. Per tutti questi casi valgono le stesse norme in vigore per i pacchetti turistici e, in più, il rimborso può essere effettuato dall'agenzia viaggi o anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione. Ma ci molte altre situazioni che sono state trascurate e non previste.

Per quanto riguarda le **partite di calcio**, il governo ha stabilito la sospensione delle manifestazioni sportive e relativi campionati. Quindi si ha diritto al rimborso dei costi di trasferta (aereo, treno) e del prezzo del biglietto per la partita (chi ha un abbonamento può reclamare una quota). Per **concerti, spettacoli teatrali ed altri eventi** invece, se c'è stata una cancellazione si ha diritto al rimborso integrale del prezzo del biglietto o di una quota dell'abbonamento; se invece

l'evento è stato solo rinviato a un'altra data, il possessore di un biglietto ha diritto al rimborso del singolo titolo di accesso, mentre l'abbonato userà il suo diritto di accesso nella data in cui l'evento si svolgerà effettivamente, senza diritto a rimborsi.

Chi aveva prenotato un **albergo** per una vacanza, per motivi di lavoro o per assistere a un evento annullato a seguito dell'emergenza coronavirus, oppure non può più viaggiare, essendo in quarantena, ha diritto alla restituzione della caparra.

Il decreto del 4 marzo 2020 ha sospeso fino al 15 marzo i **servizi educativi per l'infanzia**. In questo caso, vale la regola generale: chi paga per avere un servizio, una prestazione, che poi, non per colpa sua, non viene effettuata, ha diritto a riavere i soldi, a essere rimborsato, altrimenti l'altra parte avrebbe un arricchimento ingiustificato e indebito.

Per quanto riguarda le **attività motorie in genere**, svolte all'aperto o all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, scatta il diritto al rimborso del singolo titolo di ingresso. Per gli abbonamenti, invece, bisogna distinguere. Se si ha un abbonamento annuale con un numero prestabilito di ingressi, allora l'abbonato potrà usare il suo diritto di accesso dopo il 3 aprile, se l'abbonamento è annuale, con ingresso libero, oppure è relativo al mese di marzo o comunque mensile, si ha diritto alla restituzione della quota parte dell'abbonamento non utilizzata.

Trascrivibilità matricolare delle attività connesse alla realizzazione dei moduli e-learning

Con la circolare nr.333-C/AA.GG./PIIbb./Varie/2019 del 4 marzo 2020, il Dipartimento della P.S. ha determinato di assimilare la realizzazione dei moduli e-learning ai "lavori originali elaborati per il servizio " di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per come, precisato dalla circolare n. 333A/9806.D.1/10564 cicl 18 novembre 2008 in materia di annotazioni matricolari.

Il riconoscimento opera unicamente in occasione della prima predisposizione del modulo e non in relazione ad eventuali successive attività di aggiornamento e/o revisione dei diversi contributi forniti dai vari soggetti coinvolti (docenti, trasformatori e/o tecnici).

Stante il carattere eccezionale di tale iniziativa, la definizione "originale" dei lavori non è suscettibile di essere estesa oltre una circoscritta cornice temporale.

Per quanto riguarda gli appartenenti alla carriera (dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, alla carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato e alla carriera dei medici della Polizia di Stato, tale orientamento è stato di recente ribadito nell'ambito dei nuovi criteri di massima di cui all'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, adottati in data 11 dicembre 2019 dal Consiglio di amministrazione per gli affari del personale della Polizia di Stato e validi per il triennio 2019/2021, ove al modulo e-learning, che possieda i requisiti di legge. CICI "lavoro originale elaborato per il servizio " viene assegnato un autonomo punteggio

Coronavirus – lettera al Capo della Polizia per chiusura uffici amministrativi

Riportiamo il testo della lettera inviata da questa Segreteria Nazionale al Pref. Franco Gabrielli, Capo della Polizia, in data 9 marzo 2020:

"Signor Capo della Polizia,

la gravità della situazione circa l'emergenza sanitaria determinata dal diffondersi del coronavirus è nota a tutti, e non crediamo occorra indulgere con esercizi di retorica per descriverla. Né ci sembra debbano essere profusi sforzi di rilievo per raccontare la straordinaria dedizione degli operatori della Polizia di Stato, che ancora una volta sono chiamati a svolgere un ruolo determinante nella gestione della crisi.

E lo stanno facendo, pur dovendosi destreggiare tra difficoltà di non scarso momento, con il rituale senso di responsabilità che accompagna la loro quotidianità.

Il susseguirsi di provvedimenti normativi d'urgenza con cadenza pressoché quotidiana ha messo a dura prova persino il Dipartimento della P.S., che pure è ordinariamente abituato ad agire sull'onda delle emergenze e che è chiamato a dare, praticamente senza soluzione di continuità, concreta attuazione a misure estreme che mai, in precedenza, avevano portato ad un simile livello di – preventiva ma giustificata – limitazione delle libertà costituzionali.

Al netto di cinici e spregiudicati tentativi di strumentalizzazione riteniamo siano quindi più che comprensibili le sbavature che hanno accompagnato questo inedito processo di adattamento alle determinazioni governative.

È pertanto con lo spirito informato alla volontà di dare un contributo propositivo che crediamo opportuno offrire alcuni spunti di riflessione, anche alla luce della Sua direttiva relativa alla necessità di adottare nuove misure organizzative per evitare la contemporanea coesistenza di tutto il personale nei vari uffici.

Quasi tutte le pubbliche amministrazioni hanno ridotto, ove non addirittura sospeso, le attività ordinarie, soprattutto quelle che prevedevano l'erogazione di servizi che necessitano di contatto con il pubblico, proprio per scongiurare la concentrazione di persone in spazi ristretti, o comunque non conformi ai presidi di prevenzione elaborati al fine di contenere la propalazione del famigerato virus.

Gli uffici territoriali della Polizia di Stato, in mancanza di uniformi indicazioni di dettaglio, si sono orientati secondo la sensibilità dei rispettivi responsabili. In linea di principio, nella generalità dei casi, l'opzione individuata è stata quella di contingentare il numero degli utenti ammessi all'interno delle nostre strutture, assicurando però la continuità del servizio in modo ordinario e non per le urgenze o emergenze che si dovessero palesare.

Con sensi di elevata e rinnovata stima, cordiali saluti."

Emergenza Coronavirus: richiesta introduzione smart working

Riportiamo il testo inviato dal SIULP unitamente al SIULP FD al Pref. Franco Gabrielli, Capo della Polizia, il 13 marzo 2020:

“Signor Capo della Polizia,

il perdurare della situazione relativa all'emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del Coronavirus (COVID – 19) e la gravità che il fenomeno sta assumendo non può esimerci, con il consueto senso di responsabilità che da sempre accompagna le nostre proposte, dall'operare una profonda riflessione su ulteriori strumenti che potrebbero essere adottati per contemperare gli interessi pubblici con quelli della salute dei dipendenti e per la funzionalità dell'Amministrazione.

Del resto la Polizia di Stato si contraddistingue per un impiego in svariati contesti, non necessariamente operativi, che potrebbero essere disciplinati in maniera differente nell'interesse di tutti.

E ci si riferisce al personale di ogni qualifica, anche dirigenziale pur non trascurando, per queste professionalità, quanto disposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, e in particolare per le articolazioni che svolgono servizi amministrativi o presso altre strutture (es. Sezioni di P.G. o presso Ispettorati) soprattutto quando richiesto dagli Enti o Autorità presso i quali il personale è distaccato.

Del resto, sempre in ossequio alle direttive del Dipartimento della Funzione Pubblica e alle prescrizioni imposte dal decreto di contenimento del contagio da coronavirus, per il personale dell'Amministrazione civile dell'Interno si sta operando per fare ricorso all'istituto del lavoro agile tramite collegamenti informatici con l'ufficio di appartenenza e nel rispetto della rete.

Ciò premesso, si chiede per il personale della Polizia di Stato che è impiegato stabilmente in servizi amministrativi o comunque che opera negli uffici, fatte salve le esigenze organizzative dei singoli uffici, la possibilità di avvalersi del lavoro agile (c.d. smart working) consentendo di poter operare con personale computer installato presso la propria abitazione.

Del resto, l'introduzione e l'uso della piattaforma informatica denominata PS Personale e della piattaforma Mipg Web, che consente l'archiviazione, la protocollazione e la gestione del flusso documentale, sono la dimostrazione che molte fasi del lavoro d'ufficio può essere effettuato e gestito anche “a distanza”.

Altri esempi sono i portali messi a disposizione degli operatori di Polizia per lo svolgimento dell'attività quotidiana e che non assumono valenza interforze.

Lo strumento utile a rendere operativa tale soluzione, potrebbe essere quello della realizzazione di una VPN dedicata o di altro strumento informatico che, certamente, il personale del 5° Settore del Dipartimento, con l'elevatissima competenza professionale che lo contraddistingue, saprà individuare.

Ciò posto, considerate le evidenti ricadute, dirette e indirette, della normativa sopravvenuta sulle attività della P.A., diviene necessario, in ragione delle esigenze di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, procedere alla revisione dei modelli organizzativi sinora adottati anche per la Polizia di Stato introducendo nuove modalità di effettuazione del servizio che, ferma restando la funzionalità degli uffici, risponda anche alla salvaguardia della salute del personale nonché, nel rispetto delle prescrizioni impartite dai decreti emanati, emanando direttive che garantiscano uniformità e coerenza di comportamenti del datore di lavoro per tutti gli uffici sul territorio.

Con queste motivazioni, Sig. Capo della Polizia, siamo a richiederLe un suo cortese e tempestivo intervento affinché sia diramata una circolare in merito che individui, nella nostra Amministrazione, i settori e le modalità dove poter effettuare lo smart working.

Con i sentimenti di elevata e rinnovata stima, cordiali saluti.”

Coronavirus – Richiesta DPI

Riportiamo il testo della lettera inviata al Capo della Polizia, Pref. Franco Gabrielli, in data 11 marzo 2020:

“Signor Capo della Polizia,

il perdurare della situazione circa l'emergenza sanitaria determinata dal diffondersi del coronavirus e la gravità con cui il fenomeno si sta propagando, pur con il consueto senso di responsabilità che da sempre accompagna le nostre proposte, crediamo induca, nell'interesse primario e doveroso di tutelare il nostro personale, a modificare le linee guida sinora impartite considerato che siamo passati da una fase nella quale si gestiva come evitare il contagio a quella attuale che impone la gestione dei contagiati.

In tale ottica vanno tenuti in prioritaria e debita considerazione la straordinaria dedizione dei Colleghi, che ancora una volta sono chiamati a svolgere un ruolo determinante nella gestione della di questa crisi e, soprattutto la tutela della loro salute.

L'impegno oggi richiesto alle donne e agli uomini della Polizia di Stato, oltre alla consueta abnegazione, all'esposizione al rischio e alla totale disponibilità all'impiego in servizio per garantire il bene supremo della sicurezza dei cittadini, è contrassegnato dalla costante esposizione di essere contagiati dal coronavirus nell'ambito di tutte le fasi attinenti al servizio e per gli scenari nei quali gli stessi vengono effettuati.

Pur rinnovando l'apprezzamento alle iniziative e alle direttive impartite dalla Direzione Centrale di Sanità che non ha mancato di far sentire costantemente la sua vicinanza e padronanza all'emergenza che stiamo affrontando, non si può più derogare dall'obbligo di rappresentare la necessità di rivedere le direttive e le linee guida sinora impartite attesa l'evoluzione, e la velocità con cui la stessa è avvenuta, dell'emergenza in atto. In particolare per quanto attiene la concreta e più crescente possibilità di essere contagiati nel corso dell'espletamento dei servizi cui i poliziotti sono chiamati a prestare, sia per le conseguenze direttamente legate all'epidemia che per quelle indirette che la stessa ha generato circa le possibilità di contagio.

In tale ottica, conoscendo la Sua sensibilità sulla questione, oltre all'impegno che sinora ha profuso anche attraverso l'individuazione in capo alla Direzione Centrale di Sanità quale unica articolazione competente a impartire direttive e linee guida comportamentali, con la presente siamo a richiederle, ferma restando la necessità di chiudere tutti gli uffici burocratici-amministrativi aperti al pubblico almeno sino al tre aprile pur garantendo le eventuali emergenze che si dovessero presentare, di voler far rivedere e ridisciplinare la distribuzione e l'uso dei DPI individuali (guanti monouso e mascherine), con particolare riferimento ai settori che richiedono il contatto diretto con le persone quali quelli addetti al controllo del territorio, delle frontiere, della viabilità e mobilità dei cittadini e Reparti Mobili.

Per questi ultimi vi è anche la necessità di disciplinare l'utilizzo dei mezzi con cui effettuare gli spostamenti in modo da poter avere, quanto più possibile, gli spazi minimi di distanza tra le persone così come indicati negli atti dispositivi straordinari emessi dalla Presidenza del Consiglio di concerto con il Ministero della Salute e la Protezione Civile.

Particolare riferimento è ai mezzi con cui sono disposti i trasferimenti dei contingenti di questi reparti che, purtroppo, ancora oggi sono improntati alle vecchie procedure basate sul principio del massimo numero di persone trasportabile con l'impiego del minor numero di mezzi possibili. Un principio oggi, non solo anacronistico e pericoloso, ma anche contrario ai precetti dei vari DPCM emessi in materia.

Per ultimo, nel rispetto della Sua circolare emanata in materia e con la quale si raccomanda anche l'alternanza del personale oltre che l'individuazione di modelli organizzativi momentanei e straordinari, e sempre nell'ottica di adottare ogni cautela per evitare non necessari concentramenti di poliziotti che espongono gli stessi al rischio contagio, si rappresenta la necessità di un richiamo ai dirigenti periferici di sospendere, almeno sino alla data del 3 aprile, le esercitazioni di tiro che, per modalità e necessità, non consente di rispettare le cautele di rispetto delle distanze e di assembramento.

Sperando, anche in questa occasione, di aver offerto concreti elementi di riflessione per aumentare il più possibile la funzionalità degli uffici ma anche la salvaguardia delle esigenze, delle aspettative e della tutela del personale, restiamo in attesa di un cortese riscontro.

Rinnovando sensi di elevata e rinnovata stima, si inviano cordiali saluti.

Emergenza COVID-19. Assegnazioni temporanee ex art. 7 d.P.R. 254/99

Riportiamo il testo della nota n. 555/RS/01/97/0333 del 10 marzo 2020 della Segreteria del Dipartimento della P.S. – Ministero dell'Interno:

“La Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato che, in relazione al quadro emergenziale in atto, si rende necessario effettuare valutazioni che alla luce di quanto disposto con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, preservino la funzionalità degli uffici, contemperando l'interesse generale a contenere la diffusione dell'epidemia con le esigenze personali e familiari del personale della Polizia di Stato.

Al fine di tenere nella giusta considerazione le legittime aspettative dei suddetti operatori, seppur in questo momento di massimo impegno dell'Istituzione, la citata Direzione Centrale, nell'ambito dell'attività istruttoria procedimentale delle istanze in oggetto, sta esaminando le richieste che rivestono carattere di estrema urgenza ed indifferibilità, valutando di contenere il numero di spostamenti, pur se temporanei, nell'ambito del territorio nazionale.”

Polmonite da nuovo coronavirus (COVID-19) - disposizioni del Capo della Polizia

Si riporta il testo della circolare nr 555-DOC/C/DIPPS/FUN/CTR/1300-20 del 6 marzo 2020 a firma del Capo della Polizia Prefetto Gabrielli:

“Lo sviluppo del fenomeno COVID-19 rende necessaria l'adozione di disposizioni volte a garantire adeguate misure di tutela a favore dei lavoratori, assicurando al tempo stesso il buon andamento degli uffici.

Allo scopo di limitare le occasioni di esposizione al rischio di contagio, le SSLL. adotteranno opportune misure - a carattere temporaneo e straordinario - finalizzate a preservare il regolare svolgimento delle attività d'ufficio, prevedendo moduli organizzativi basati sull'alternanza del personale.

Al riguardo, dovrà essere prestata particolare attenzione a tutte quelle figure che rivestono ruoli di responsabilità all'interno di unità organizzative di peculiare rilievo, al fine di salvaguardare la continuità nella direzione degli Uffici.”

DIRETTIVA N. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione



Oggetto: indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Premessa

Dopo l'emanazione della direttiva 1/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione recante *“prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n.6 del 2020”*, il quadro normativo, in ragione della persistenza della situazione di emergenza sanitaria, ha visto

l'adozione del DPCM 9 marzo 2020 con cui, tra l'altro, è disposta l'estensione all'intero territorio nazionale delle misure di cui all'articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020, nonché del DPCM 11 marzo 2020.

Considerate le evidenti ricadute, dirette e indirette, della normativa sopravvenuta sulle attività delle pubbliche amministrazioni, si ritiene necessario procedere all'emanazione di una nuova direttiva in tema di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per fornire nuovi indirizzi operativi alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di garantire uniformità e coerenza di comportamenti del datore di lavoro per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Le predette amministrazioni, nell'ambito delle proprie competenze, assicurano l'applicazione delle misure oggetto della direttiva alle società a controllo pubblico e agli enti vigilati.

La direttiva non riguarda i servizi per le emergenze ed i servizi pubblici essenziali coinvolti nella gestione dell'emergenza epidemiologica in atto.

Svolgimento dell'attività amministrativa

Le misure adottate per l'intero territorio nazionale sono, fra l'altro, finalizzate a ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e ad evitare il loro spostamento; tuttavia non pregiudicano lo svolgimento dell'attività amministrativa da parte degli uffici pubblici.

Le amministrazioni, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e le attività indifferibili con riferimento sia all'utenza interna (a titolo esemplificativo: pagamento stipendi, attività logistiche necessarie per l'apertura e la funzionalità dei locali) sia all'utenza esterna.

Le amministrazioni, considerato che - sulla base di quanto rappresentato nel successivo punto 3 - la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro agile, limitano la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio, assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento.

Ferma restando la necessità di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e di evitare il loro spostamento, per le attività che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, le amministrazioni, nell'esercizio dei propri poteri datoriali, adottano strumenti alternativi quali, a titolo di esempio, la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di congedo, della banca ore o istituti analoghi, nonché delle ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro.

Le amministrazioni limitano gli spostamenti del personale con incarichi ad interim o a scavalco relativi ad uffici collocati in sedi territoriali differenti, individuando un'unica sede per lo svolgimento delle attività di competenza del medesimo personale.

Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa

In considerazione delle misure in materia di lavoro agile previste dai provvedimenti adottati in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le pubbliche amministrazioni, anche al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa, nell'esercizio dei poteri datoriali assicurano il **ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa**, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del DPCM 8 marzo 2020.

Come ricordato nella circolare n. 1 del 2020, infatti, l'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 ha disposto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e, anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità, garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera.

La previsione non prevede una soglia massima per il ricorso alle predette modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, per cui l'attuale situazione emergenziale è tale da giustificare il ricorso come strumento ordinario.

In tal senso si ricorda altresì che, per effetto delle modifiche apportate al richiamato articolo 14 della legge n. 124 del 2015 dal recente decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", è superato il regime sperimentale dell'obbligo per le amministrazioni di adottare misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa con la conseguenza che la misura opera a regime.

Sulla base di quanto evidenziato, a fronte della situazione emergenziale, è necessario un ripensamento da parte delle pubbliche amministrazioni in merito alle attività che possono essere oggetto di lavoro agile, con l'obiettivo prioritario di includere anche attività originariamente escluse.

Relativamente alle attività individuate, le amministrazioni prevedono modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro, fermo restando quanto rappresentato nel precedente paragrafo in merito al personale con qualifica dirigenziale.

Sul punto, come già chiarito nella citata circolare n. 1 del 2020, si ricorda la possibilità di ricorrere alle modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa anche nei casi in cui, a fronte dell'indisponibilità o insufficienza di dotazione informatica da parte dell'amministrazione, il dipendente si renda disponibile ad utilizzare propri dispositivi, garantendo in ogni caso adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete secondo le esigenze e le modalità definite dalle singole pubbliche amministrazioni.

Eventi aggregativi di qualsiasi natura

Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell'ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da

assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento.

Le amministrazioni che forniscono servizi di mensa, in linea con quanto previsto dal DPCM 11 marzo 2020, o che mettono a disposizione dei lavoratori spazi comuni, devono garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale (c.d. distanza droplet) e comunque adottare apposite misure di turnazione tali da evitare l'assembramento di persone.

Missioni

Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 non saranno effettuati, in Italia o all'estero, nuovi viaggi di servizio o missioni, comunque denominati, salvo diversa valutazione dell'autorità politica o del vertice amministrativo di riferimento relativamente alla indispensabilità o indifferibilità della singola missione, individuando alternativamente modalità di partecipazione mediante l'utilizzo di mezzi telematici o telefonici.

Per il personale in servizio all'estero, i viaggi di servizio che non comportino ingresso nel territorio italiano possono essere effettuati, compatibilmente con le disposizioni delle autorità sanitarie dei Paesi interessati.

Procedure concorsuali

Per effetto dell'articolo 1, comma 1, del DPCM 9 marzo 2020, su tutto il territorio nazionale fino al 3 aprile 2020, sono sospese le procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di cui all'allegato 1 lettera d) del DPCM 8 marzo 2020.

Ulteriori misure di prevenzione e informazione

Le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, fermo restando quanto detto nel paragrafo 2 della presente direttiva relativamente alle attività indifferibili, sono prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale).

Nei casi in cui il servizio non possa essere reso con le predette modalità, gli accessi nei suddetti uffici devono essere scaglionati, anche mediante prenotazioni di appuntamenti, e deve essere assicurata la frequente areazione dei locali. Le amministrazioni curano che venga effettuata un'accurata disinfezione delle superfici e degli ambienti e che sia mantenuta un'adeguata distanza (c.d. distanza droplet) tra gli operatori pubblici e l'utenza.

Le amministrazioni pubbliche rendono disponibili nei propri locali, anche non aperti al pubblico, strumenti di facile utilizzo per l'igiene e la pulizia della cute, quali ad esempio soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani, salviette asciugamano monouso, nonché, qualora l'autorità sanitaria lo prescriva, guanti e mascherine per specifiche attività lavorative, curandone i relativi approvvigionamenti e la distribuzione ai propri dipendenti e a coloro che, a diverso titolo, operano o si trovano presso l'amministrazione. Le amministrazioni pubbliche espongono presso i propri uffici le informazioni di prevenzione rese note dalle autorità competenti e ne curano la pubblicazione nei propri siti internet istituzionali.

Inoltre, le amministrazioni limitano l'accesso di soggetti esterni alle sedi istituzionali, consentendo l'ingresso nei soli casi necessari all'espletamento delle attività indifferibili e in ogni caso attraverso modalità tracciabili, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Le amministrazioni, nei casi in cui propri dipendenti risultino positivi al virus, attivano procedure di immediata sanificazione e disinfezione degli ambienti.

Altre misure datoriali

Le pubbliche amministrazioni continuano a diffondere in tempo reale o comunque con la massima celerità tra i propri dipendenti, anche utilizzando gli strumenti telematici di comunicazione interna (come ad esempio: sito internet, intranet, newsletter, messaggistica per telefonia mobile), le informazioni disponibili, con particolare riferimento alle misure di protezione personale rinvenibili sul sito del Ministero della Salute, verificandone costantemente gli aggiornamenti.

Le Amministrazioni rendono inoltre conoscibili le FAQ relative ai comportamenti prescritti dal DPCM 9 marzo 2020 su tutto il territorio nazionale, pubblicate sul sito <http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/14278>.

Le amministrazioni continuano a sensibilizzare i dipendenti che dovessero presentare sintomi, anche lievi, che possono essere indicativi di eventuale infezione, quali febbre, tosse, difficoltà respiratoria, stanchezza, dolori muscolari, ad evitare di accedere direttamente alle strutture di Pronto Soccorso del SSN rivolgendosi, invece, telefonicamente al proprio medico curante o al numero nazionale di emergenza 112 o al numero verde 1500 del Ministero della Salute.

Monitoraggio

Le amministrazioni comunicano tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo_dfp@mailbox.governo.it le misure poste in essere in attuazione della presente direttiva, con particolare riferimento alle modalità organizzative adottate per il ricorso al lavoro agile. La presente direttiva, che sostituisce integralmente la direttiva n. 1 del 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, potrà essere integrata o modificata in ragione dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria.

Coronavirus: SIULP, solidarietà ai colleghi della penitenziaria

Quanto sta accadendo nelle carceri italiane è estremamente grave ma è altresì palese che risponde ad una logica predeterminata di qualche regista occulto che soffia su un fuoco i cui risvolti non gli sono ben chiari.

Le morti già registrate e le distruzioni degli istituti penitenziari, attuate ad orologeria e con una sequenza ben definita, hanno messo a dura prova il sistema penitenziario del nostro Paese facendo però emergere la professionalità e la dedizione dei colleghi della Polizia Penitenziaria.

A loro pensando va la nostra vicinanza, la nostra solidarietà e il plauso per come stanno affrontando questa sorta di "rivoluzione" orchestrata a tavolino.

Plauso anche alla Polizia di Stato e alle Forze dell'Ordine intervenute che hanno consentito, ad ora, che le conseguenze di queste rivolte non fossero portate a conseguenze ben più gravi per i territori che ospitano gli istituti di pena, nonché ad acciuffare e riassicurare alle patrie galere quasi tutti coloro che sono evasi.

E' quanto afferma Felice Romano, Segretario Generale del SIULP, a commento dei gravi episodi che si stanno verificando nelle carceri italiane.

La violenza, la premeditazione e la chiara regia unica con cui si stanno consumando questi atti di violenza inaudita, non consentono di arretrare di un solo centimetro perché se così dovesse verificarsi, ci sarebbe la resa dello Stato all'antistato.

Ecco perché occorre una risposta ferma che riassicuri tutti questi galeotti alle patrie galere in modo da far comprendere che in uno Stato democratico la rivendicazione di qualsiasi diritto, anche quello della grazia, dell'amnistia o indulto, non può mai passare attraverso la violenza.

Giacché ogni democrazia deve condannare, senza se e senza ma, qualsiasi forma di violenza a prescindere dalle motivazioni che adduce chi la pratica.

ROMA: SIULP, plauso ai Colleghi della Volante che hanno evitato tragedia. Occorre risposta ferma e straordinaria contro criminali che approfittano emergenza coronavirus

Esprimiamo plauso e vicinanza ai colleghi della Volante di Roma che ieri, senza esitazione, hanno inseguito alcuni criminali senza scrupoli e ferocemente violenti, che non si erano fermati ad un posto di controllo.

L'inseguimento avvenuto a Tor Bella Monaca, con criminali che, senza alcuna remora, hanno fatto fuoco dall'auto su cui si sono dati alla fuga dopo aver forzato un posto di blocco sulla volante che li inseguiva, non si è trasformata in tragedia solo grazie alla professionalità e prontezza di reazione che i poliziotti hanno dimostrato ancora una volta per garantire i cittadini che si trovavano nelle adiacenze del percorso che è stato teatro dell'inseguimento.

Ciò che impressiona, e deve necessariamente indurre a riflettere, non è tanto il fatto che i criminali approfittino delle situazioni di emergenza come certamente è questa legata al Covid 19, considerato le esperienze vissute anche in occasione dei vari sismi dove lo sciacallaggio, spesso, risulta più devastante dei sismi.

Quello che è impressionante e devastante è la facilità con cui questi delinquenti sparano in mezzo alle strade e con i cittadini presenti senza nemmeno porsi lo scrupolo di poter ammazzare un passante che non centra assolutamente nulla. Così Felice ROMANO, Segretario Generale del SIULP, il più grande sindacato della Polizia di Stato, nel commentare quanto accaduto nella tarda serata di ieri, nella periferia romana di Tor Bella Monaca, dove un'auto non si è fermata a un posto di blocco e i criminali a bordo, dopo essere fuggiti, hanno sparato colpi di pistola contro la volante che si era lanciata all'inseguimento.

Di fronte a chi, senza nessuno scrupolo e con ferocia inaudita, tenta di approfittare del delicato e grave momento determinato dal dilagare dell'epidemia del coronavirus, che impegna senza sosta l'intero sistema di sicurezza e, in primis la Polizia di Stato che ha la responsabilità dell'ordine e della sicurezza pubblica, lo Stato non può rimanere inerme e non adottare misure straordinarie che assicurino alle patrie galere chiunque adottati condotte violente e pericolose per l'incolumità pubblica. Questi sciacalli, sottolinea il leader del SIULP, meritano una risposta ferma e drastica, anche in deroga alle normali e consuete garanzie di proporzionalità delle restrizioni personali di cui hanno goduto sinora. Giacché la loro pericolosità e la loro ferocia, come anche le rivolte nei penitenziari di tutto il paese hanno appena dimostrato, non può essere considerata meno pericolosa dei rischi a cui siamo esposti per il contagio da coronavirus.

Ecco perché, conclude ROMANO, in attesa di avere risposte concrete, immediate ed efficaci contro questi criminali, rinnoviamo la nostra solidarietà verso i colleghi che hanno rischiato la vita senza esitazione, come quotidianamente avviene in ogni angolo del paese, ringraziandoli per la loro abnegazione e senso del dovere che consente al nostro paese di poter continuare ad essere una grande nazione capace di affrontare tutte le sfide che i nostri tempi ci impongono e di superarle nel migliore dei modi.

Ulteriore sospensione procedure concorsuali

La Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato che, in considerazione del perdurare dell'attuale situazione sanitaria internazionale, le attività concorsuali della Polizia di Stato che comportano la movimentazione sul territorio nazionale di candidati, sono ulteriormente sospese sino al 29 marzo 2020. I candidati interessati sono stati invitati a visionare frequentemente il sito istituzionale, per gli ulteriori aggiornamenti.

tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 11/2020 del 14 Marzo 2020

Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano Stampato in proprio Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123